

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 8247/14

PISTOLESI ALESSANDRO, nato a Piombino il 31.12.1974 e residente in Grosseto Via Polonia, 14 (C.F. PSTLSN74T31G687Z) rappresentato e difeso dall'Avv. Isetta Barsanti Mauceri (cf: BRSSTT66S53D612T email: isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it - fax 055588820) ed elettivamente domiciliato presso la Dott.ssa Francesca Buccellato (cf: BCCFNC82P66H501V email: francescabuccellato@ordineavvocatiroma.org - fax 0696708512) con studio in Roma, in Via Cosseria n. 2 (Studio legale associato Aiello, Americo, Pastore) come da mandato a margine del ricorso introduttivo, propone motivi aggiunti al ricorso n. 8247/14

contro

– **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (da ora MIUR) (80185250588)** nella persona del Ministro pro-tempore in carica;

– **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA (da ora USR della Toscana) (80022410486)**, nella persona del Direttore Generale, pro-tempore in carica;

per l'annullamento previa sospensione

del provvedimento del 17.04.2014 Prot. A00DRTO-5572 adottato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per l'approvazione della graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso A017 – Discipline economiche ed aziendali- nella parte in cui il ricorrente è collocato in posizione 18 con punti 71,00 anziché in posizione 12 con punti 73, nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compreso il verbale della Commissione di valutazione dei reclami alla graduatoria provvisoria

nonché, per quanto occorrer possa

del bando di concorso di cui al Decreto n. 82/2012 – pubblicato in G.U., IV serie speciale del n. 75 del 25.09.2012, finalizzato al reclutamento di personale docente per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, nella parte in cui, all'art. 2, comma 2 rubricato

“requisiti di ammissione” prevede l'esclusione dal concorso dei ricorrenti per la mancanza dell'abilitazione all'insegnamento e per aver conseguito il proprio titolo/diploma di laurea oltre lo sbarramento temporale imposto dal bando e della tabella di valutazione in parte de qua.

nonché

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi

per declaratoria

del diritto del diritto del ricorrente alla collocazione in posizione n. 12 della graduatoria de qua con punti 73

con condanna

dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi

FATTO

1. Con decreto n. 82 del 24 settembre 2012 del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, pubblicato sulla G.U. IV serie speciale del n. 75 del 25.09.2012, è stato emanato il bando di concorso avente per oggetto l'indizione di concorsi a posti a cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

Il ricorrente, essendo in possesso dei requisiti prescritti dal bando ha formulato formale domanda di partecipazione per la classe di concorso A017 (Discipline economiche aziendali). Detta domanda è stata accolta ed il ricorrente ha sostenuto tutte le prove superandole brillantemente.

2. In data 11.12.2013, l'Amministrazione Scolastica resistente ha pubblicato la graduatoria provvisoria e con vivo stupore il ricorrente ha verificato di essere stato collocato in posizione 17, con punti 71 (settantuno/cento), di cui 10/20 attribuiti quale punteggio per la valutazione dei titoli, anziché in posizione 73 con un punteggio pari a 12/20 per la valutazione dei titoli.

Il ricorrente, in data 4.11.2012, aveva dichiarato ed autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 i seguenti titoli:

- Abilitazione attività didattica di sostegno, conseguita il 01/04/2009 presso l'Università di Pisa, da valutarsi **1,50**

punti ai sensi della tabella di valutazione titoli (A.2.10)

- Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, classe di concorso A017, conseguita tramite SSIS Toscana, il 18/05/2006 presso l'Università di Pisa, con la valutazione di 78/80 (ovvero 98/100), da valutarsi **5,00 punti** ai sensi della tabella di valutazione titoli (A.1.2) e ulteriori **1,50 punti** ai sensi della tabella valutazione titoli (A.1.3);
- Laurea in Economia Aziendale (corso laurea quadriennale - vecchio ordinamento) conseguita il 22/04/2004 presso L'università di Pisa, con la votazione di 108/110, da valutarsi **2,00 punti** ai sensi della tabella valutazione titoli (A.1.1);
- diploma di perfezionamento post-lauream (annuale 1500 ore, 60 CFU, con esame finale) in "Economia e gestione dell'impresa: strategie e metodologie per la didattica" rilasciato dal Consorzio Interuniversitario FOR.COM. anno accademico 2011-2012, conseguito il 18/10/2012 da valutarsi **1,00 punti** ai sensi della tabella valutazione titoli (A.2.4);
- diploma di perfezionamento post-lauream (annuale 1500 ore, 60 CFU, con esame finale) in "*Economia aziendale: elementi di didattica*" rilasciato dal Consorzio Interuniversitario FOR.COM. anno accademico 2010-2011, conseguito il 14/03/2011 da valutarsi **1,00 punti** ai sensi della tabella valutazione titoli (A.2.4);

In forza del possesso di tali titoli il ricorrente, quindi, riteneva di aver diritto ad una valutazione pari a **punti 12/20** (dodici/venti), anziché alla valutazione effettuata pari a punti 10/20.

Per tali motivi ed in quanto non a conoscenza dei motivi ostativi a tale tipo di valutazione, il ricorrente ha presentato formale reclamo. A detto reclamo, però, l'Amministrazione non ha mai risposto, limitandosi a pubblicare la graduatoria definitiva ed a posizionare il ricorrente nella posizione inferiore n. 17, anziché nella posizione 12.

Il ricorrente ha quindi impugnato la graduatoria de qua non conoscendo i motivi per la minor valutazione dei titoli posseduti ed

ha supposto, anche per averlo saputo ufficiosamente, che tale minor punteggio fosse dovuto alla mancata valutazione del titolo di laurea conseguito in data nell'a.a. 2003/04 e non entro l'a.a. 2001/02.

3. Codesto Ecc.mo TAR ha fissato l'udienza di discussione in Camera di Consiglio per il giorno 17.07.2014 ed in vista di detta udienza, l'Amministrazione resistente si è costituita, fornendo a giustificazione del proprio operato, una motivazione del tutto nuova.

L'USR, infatti, ritiene che il ricorrente non avrebbe correttamente documentato il possesso dei CFU.

Tra la documentazione allegata, infatti, l'Amministrazione resistente ha depositato anche il verbale della Commissione giudicatrice che motiva il rigetto del reclamo presentato dal ricorrente con la seguente motivazione: *"in quanto i due titoli di perfezionamento di cui si chiede la valutazione non sono valutabili poiché dalla dichiarazione dei titoli non è evincibile l'indicazione dei CFU e l'invio della documentazione in sede di reclamo risulta tardiva"*.

Tale nuova motivazione ha stupito il ricorrente che intende, comunque, censurare l'operato dell'Amministrazione e pertanto propone i presenti motivi aggiunti,

DIRITTO

Gli impugnati atti sono illegittimi per i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

1. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLA L. 241/90 ECESSO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

Nel ricorso introduttivo l'odierno ricorrente lamentava come i provvedimenti impugnati fossero inficiati da gravi ed irrimediabili vizi istruttori e di motivazione.

Tale censura è assolutamente fondata prova ne è che solo in vista della Camera di Consiglio, l'Amministrazione resistente ha depositato una relazione dalla quale si evince la vera motivazione sulla quale si baserebbe la valutazione dei titoli che sin da ora si contesta, comunque, perché infondata. Peraltro, solo con motivazione fornita in udienza, diversa da quella supposta dal

ricorrente in base a voci ufficiose, il medesimo ha potuto comprendere l'iter logico giuridico seguito dalla Commissione, ma senza averlo potuto contestare in precedenza. Infatti, se la Commissione, avesse fornito in precedenza un'adeguata motivazione, il ricorrente avrebbe potuto formulare un reclamo pertinente. Ma vi è di più: quanto meno all'esito del reclamo, leggendo nello stesso che il ricorrente si era giustificato supponendo una diversa motivazione, l'Amministrazione avrebbe comunque potuto chiarire il percorso seguito e, quindi, consentire al ricorrente di predisporre un ricorso introduttivo nel quale fosse affrontata, fin da subito, la questione vera, senza inutili perdite tempo!

Nella valutazione dei titoli di ammissione, infatti, l'Ufficio Scolastico Regionale non ha tenuto in alcuna considerazione la circostanza, debitamente e tempestivamente segnalata, che alla data di presentazione della domanda di partecipazione il ricorrente era in possesso dei titoli di cui adesso si discute.

E' peraltro insegnamento tradizionale e consolidato quello in base al quale, nel processo amministrativo la motivazione deve precedere e non seguire il provvedimento, a tutela oltre che del buon andamento e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario degli stessi principi di parità delle parti e giusto processo (art. 2 c.p.a.) e di pienezza della tutela secondo il diritto Europeo (art. 1 c.p.a.) i quali convergono nella centralità della motivazione quale presidio del diritto costituzionale di difesa.

Sul punto vi è giurisprudenza consolidata, anche dell'Ecc.mo Consiglio di Stato che proprio di recente con la decisione n. 1018 del 4 marzo 2014 ha affermato che: *"Sebbene il divieto di motivazione postuma, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, meriti di essere confermato, rappresentando l'obbligo di motivazione il presidio essenziale del diritto di difesa, non può ritenersi che l'Amministrazione incorra nel vizio di difetto di motivazione quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento impugnato o si verta in ipotesi di attività vincolata"*.

Nel caso di specie, però, tale circostanze non possono rinvenirsi dal momento che i motivi per la mancata valutazione del punteggio

per intero non erano affatto intuibili. Ed ancora: "Alla luce dell'attuale assetto normativo, devono essere attenuate le conseguenze del principio del divieto di integrazione postuma, dequotando il relativo vizio tutte le volte in cui l'omissione di motivazione successivamente esternata:□- non abbia leso il diritto di difesa dell'interessato;□- nei casi in cui, in fase infraprocedimentale, risultano percepibili le ragioni sottese all'emissione del provvedimento gravato;□- nei casi di atti vincolati." Nel caso di specie, però, la stessa Amministrazione ha ommesso di adottare atti infraprocedimentali con i quali avrebbe potuto chiarire le proprie posizioni!!!

Si ribadisce, pertanto, anche alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale, come un siffatto comportamento dell'Amministrazione, oltre che illegittimo ed irregolare denoti anche un travisamento totale dei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione che dovrebbero essere improntati, alla collaborazione reciproca anche in ossequio ai principi di cui all'art. 97 Cost.

2. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEL DDG 82 DEL 2012 PUBBLICATO IN GU DEL 25.09.2012 SIA CON RIFERIMENTO AI COMMA 3 E 4 DELL'ART. 12 CHE CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ISTRUZIONI ADOTTATE E TRASMESSE DAL MIUR NEL PROGETTO ISTANZE ON LINE, NONCHE' ECCESO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' MANIFESTA.

Come già rilevato in punto di fatto l'Amministrazione resistente ha motivato solo con la memoria di costituzione per la Camera di Consiglio del 17.07.2014 la ragione del minore punteggio che lamenta il ricorrente.

La motivazione di tal minore valutazione risiederebbe nel fatto che "i due titoli di perfezionamento di cui si chiede la valutazione non sono valutabili poiché dalla dichiarazione dei titoli non è evincibile l'indicazione dei CFU e l'invio della documentazione in sede di reclamo risulta tardiva".

Orbene, il ricorrente ai fini della partecipazione alla selezione de qua ha presentato formale domanda on line seguendo le linee guida fornite nel documento "progetto istanze on line" prodotto dallo stesso Miur. Di conseguenza, dopo aver attestato il possesso del diploma di laurea e del titolo di specializzazione per l'insegnamento per il sostegno, nell'apposito format il ricorrente ha dichiarato il possesso dei titoli di cui si discute.

Il Format per la dichiarazione dei titoli aveva spazi diversi per l'inserimento dei differenti tipi di titoli, il ricorrente, inserendo un titolo in un determinato spazio implicitamente dichiarava che quel titolo aveva quelle caratteristiche. Il format, infatti, prevedeva quattro spazi: "in" (per la denominazione del titolo), "conseguito nell'a.s." (per la data) "presso" (per l'indicazione dell'ente) "area" (per l'argomento), non vi erano altri spazi da cui si potesse supporre di dover fornire ulteriori indicazioni. Peraltro, avuto riguardo alle istruzioni ufficiali per la compilazione di domanda di partecipazione al concorso, contenute nel "progetto istanze on line", si può agevolmente verificare come funzionava la compilazione del modello on line. A pagina 59, infatti, vi sono le avvertenze per la compilazione della parte relativa ai titoli nelle quali non è menzionata la necessità di dichiarare i CFU dei titoli di studio (si parla di "dizione estesa del titolo" non dei caratteri dello stesso). A pagina 69, invece, si trova ciò che sarebbe apparso per l'indicazione degli "altri titoli": la riproduzione del menù a tendina riportava tutte le tipologie di titoli dichiarabili; una volta selezionata una tipologia, da parte del candidato, sarebbe apparsa una schermata nella quale era richiesto: "in" (per la denominazione del titolo), "conseguito nell'a.s." (per la data), "presso" (per l'indicazione dell'ente) "area" (per l'argomento). E' evidente che questa modalità di compilazione prevedeva l'associazione del titolo dichiarato alla tipologia di titolo stesso. Inoltre lo spazio previsto per la dizione era molto piccolo, rendendo di fatto impossibili altre dichiarazioni (come i CFU, l'esame finale ecc.). Tanto è vera quest'ultima circostanza che la stessa denominazione di uno dei titoli in possesso del ricorrente e dal medesimo dichiarata è stata troncata dal sistema informatico perchè troppo lunga. Pertanto, la pretesa che il ricorrente

dichiarasse di più di quanto il modello prevedeva è assurda oltre che irrealizzabile secondo quanto appena precisato.

Ma vi è di più.

L'Amministrazione, contesta la mancata dichiarazione dei CFU al momento della presentazione della domanda ed il fatto che gli stessi sarebbero stati documentati solo in sede di reclamo.

Orbene, l'art. 12 comma 4 del bando fa riferimento alla possibilità di regolarizzare eventuali dichiarazioni incomplete. La disposizione, infatti, testualmente recita: *"L'ufficio Scolastico Regionale, si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio Scolastico Regionale".*

Orbene, nel caso del ricorrente, l'Amministrazione, come più volte evidenziato, ha avuto un comportamento assolutamente omissivo nell'ottica di una collaborazione con i cittadini, salvo poi penalizzarlo.

Infatti, qualora la domanda formulata on line dal ricorrente davvero fosse ritenersi incompleta, allora non si comprende per quale motivo l'Amministrazione non lo ha contattato stabilendogli un termine entro il quale regolarizzarla. Il ricorrente non ha avuto alcuna richiesta da parte né dell'Amministrazione, né della stessa Commissione valutatrice. Né può essere considerato termine valido per la regolarizzazione quello che forse ha, invece, ritenuto valido la Commissione e cioè i 15 giorni previsti dal medesimo art. 12 del bando, al comma 3, in quanto i titoli di cui è causa, non sono titoli non autocertificabili, ma semmai titoli dichiarati (e posseduti) in modo incompleto. Il comma 3 dell'art. 12, invece, testualmente recita: *"Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'Ufficio Scolastico Regionale competente comunicazione del superamento della prova orale, presenta al direttore generale del medesimo, Ufficio i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 15 della L. 183/2011. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dalla predetta*

comunicazione”.

Di conseguenza non c'è dubbio come l'Amministrazione resistente sia incorsa in un equivoco che, però, ha gravemente leso gli interessi del ricorrente.

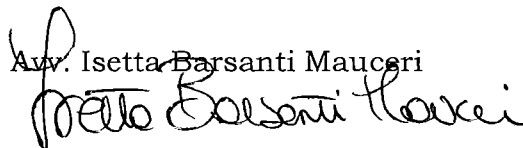
P.Q.M

Con riserva di ulteriori integrazioni si chiede l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti con vittoria di spese di giudizio da distrarre in favore della procuratrice antistataria.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss del DPR del 115/2002, così come modificato dalla L. 111/11 si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego. Il valore della controversia è INDETERMINATO e l'oggetto dei presenti motivi aggiunti è il medesimo del ricorso introduttivo. Il ricorrente, inoltre è ESENTE.

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it.

Firenze-Roma, 26 luglio 2014


Avv. Isetta Barsanti Mauceri


Io sottoscritta Avv. Isetta Barsanti Mauceri, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 05.09.2006, rilasciata il 07.09.2006, previa iscrizione al n. 160 del mio registro cronologico, e per conto di PISTOLESI ALESSANDRO in epigrafe generalizzato, ho notificato il retroesteso atto a MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588), nella persona del Ministro pro-tempore in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 ROMA

a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato 76635372324-0 spedito dall'Ufficio postale di Firenze¹³ in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Isetta Barsanti Mauceri)

Isetta Barsanti Mauceri



Io sottoscritta Avv. Isetta Barsanti Mauceri, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 05.09.2006, rilasciata il 07.09.2006, previa iscrizione al n. 161 del mio registro cronologico, e per conto di PISTOLESI ALESSANDRO in epigrafe generalizzato, ho notificato il retroesteso atto a UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA (C.F.: 80022410486), nella persona del Direttore Generale pro-tempore in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 ROMA a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato 76635372325-1 spedito dall'Ufficio postale di Firenze¹⁸ in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Isetta Barsanti Mauceri)

Isetta Barsanti Mauceri




Io sottoscritta Avv. Isetta Barsanti Mauceri, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 05.09.2006, rilasciata il 07.09.2006, previa iscrizione al n. 162 del mio registro cronologico, e per conto di PISTOLESI ALESSANDRO in epigrafe generalizzato, ho notificato il retroesteso atto a VANNINI ILARIA VIALE RISORGIMENTO N. 81 - 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato 76635372326-3 spedito dall'Ufficio postale di Firenze¹⁶ in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Isetta Barsanti Mauceri)

Isetta Barsanti Mauceri



N. Raccomandata

76635372324-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04151e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	MIUR, nella persona del <u>REVISORE P.E. IN</u> <u>Carico d'ufficio ex lege per AUDENORA GENTILE</u> DESTINATARIO <u>STATO IN ROMA, VIA DEI PONDAHESI N.12</u>		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	MITTENTE <u>PISTOLES, ALESSANDRO</u> VIA / PIAZZA <u>AVV. IBETTA BARSANTI MAUCERI</u> <u>STUDIO LEGALE MAUCERI</u> C.A.P. <u>Via Lamarmora n. 26</u> N° CIV. <u>12</u> COMUNE <u>tel. 055/577840 - Fax 588820</u> PROV. <u>50121 FIRENZE</u>		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 25260

Sez. 10

Operaz. 0192

Causale: AG

29/07/2014 12:52

Peso gr.: 40

Tariffa €

8,25 Affr. € 8,25

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 766312743226

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76635372325-1



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04151e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	UFFICIO SEGRETERIA REGIONALE PER LA TOSCANA nella persona del <u>DIRETTORE GENERALE</u> DESTINATARIO <u>Carico d'ufficio ex lege per</u> <u>AUDENORA GENTILE dello STATO</u>		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	MITTENTE <u>PISTOLES, ALESSANDRO</u> VIA / PIAZZA <u>AVV. IBETTA BARSANTI MAUCERI</u> <u>STUDIO LEGALE MAUCERI</u> C.A.P. <u>Via Lamarmora n. 26</u> N° CIV. <u>12</u> COMUNE <u>tel. 055/577840 - Fax 588820</u> PROV. <u>50121 FIRENZE</u>		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 25260

Sez. 10

Operaz. 0193

Causale: AG

29/07/2014 12:54

Peso gr.: 40

Tariffa €

8,25 Affr. € 8,25

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 766312743237

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76635372326-3


Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 191515) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	VANNINI ILARIA		
	DESTINATARIO		
	VIALE RISSONIMENTO 81		
	VIA / PIAZZA	SAO GIOVANNI V. ALDO	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	AVV. ISABELLA BARSANTI MAUCERI		
	MITTENTE		
	STUDIO LEGALE MAUCERI		
	VIA / PIAZZA	Via Lemarmora n. 26	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata			

Proz. 25200

Sez. 10

Operaz. 0194

Causale: AG

29/07/2014 12:55

Peso gr.: 40

Tariffa €

8,25 Affr. € 8,25

Serv. Agg.: AR

Cod. Bollo AR 766312743248

TASSE

(accettazione manuale)

ORDINE DEGLI AVVOCATI

FIRENZE

Autorizzazione ad avvalersi della facoltà prevista dalla Legge 21.01.1994 n. 53.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, nella sua adunanza del 5 settembre 2006,

Vista l'istanza presentata dall'Avv. ISETTA BARSANTI MAUCERI, nata a Firenze il 13 novembre 1966, c.f. BRS STT 66S53 D612T, con studio in Firenze, Via Lamarmora n. 26, per essere autorizzata ad avvalersi della facoltà di notificazione prevista dalla legge 53/94;

AUTORIZZA

l'Avv. ISETTA BARSANTI MAUCERI ai sensi dell'art. 7 L. 53/94 ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

DISPONE

che tale autorizzazione sia comunicata ai capi degli Uffici Giudiziari sedenti in Firenze.

Per copia conforme

Firenze, 07 SET. 2006

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Avv. Daniela Marcucci)

